Il Ministro
dell'Economia e delle Finanze

DOC LXXXII, n. 4

Illustre Presidente,

l'articolo 30-*ter*, comma 9, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta, entro il 30 aprile di ogni anno, alle Camere una Relazione sul sistema di prevenzione del furto di identità e delle frodi nel settore del credito al consumo.

Mi pregio, pertanto, di trasmettere la Relazione relativa all'anno 2025.

Analoga comunicazione ho inviato al Presidente del Senato della Repubblica.

Mi è gradita l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Giancarlo Giorgetti

On.le Lorenzo FONTANA
Presidente della Camera dei deputati
Palazzo Montecitorio
ROMA

Camera dei Deputati ARRIVO 06 maggio 2026 Prot: 2026/0000759/TN - Doc. firmato digitalmente da: GIANCARLO GIORGETTI + 1

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA

Relazione al Parlamento sull'attività di prevenzione del furto d'identità e delle frodi nel settore del credito al consumo

Ai sensi dell'articolo 30-ter
del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

Marzo 2026

Camera dei Deputati ARRIVO 06 maggio 2026 Prot: 2026/0000759/TN

I. CENNI SUL QUADRO NORMATIVO E CONVENZIONALE DI RIFERIMENTO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLE FRODI CON FURTO DI IDENTITÀ 3

PREMESSA 3
I.1 BREVE *EXCURSUS* SULLA NORMATIVA RELATIVA AL SISTEMA DI PREVENZIONE, SUL PIANO AMMINISTRATIVO, DELLE FRODI NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO, CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL FENOMENO DEL FURTO DI IDENTITÀ 3
I.2 I RIFLESSI SUL SISTEMA DI PREVENZIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMATIVA EUROPEA SUL TRATTAMENTO E LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR) 6
I.3 LA CONVENZIONE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE-CONSAP S.P.A. 7
I.4 CONVENZIONI CON GLI ORGANISMI TITOLARI DI BANCHE DATI 7

II. RAPPORTI CON I SOGGETTI ADERENTI 9

II.1 ANDAMENTO DEI RISCONTRI EFFETTUATI DAGLI ADERENTI 9
II.2 IL CONVENZIONAMENTO DEGLI ADERENTI DIRETTI 11
II.3 I SOGGETTI DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA AI FINI ANTIRICICLAGGIO 13
II.4 IL CONVENZIONAMENTO DEGLI ADERENTI INDIRETTI 14
II.5 IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ADERENTI 15
II.6 ATTIVITÀ DI VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI PER LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DA PARTE DEGLI ADERENTI 16

III. LE ATTIVITÀ DEL GRUPPO DI LAVORO 17

III.1 STUDI, ANALISI E RICERCHE: IL MODELLO DI EFFICACIA SCIPAFI 17

IV. LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SVILUPPO 19

V. EVOLUZIONE ED AMPLIAMENTO DEL SISTEMA 20

V.1 MODIFICHE AL REGOLAMENTO ATTUATIVO 21
V.2 DEFINIZIONE DEL MODULO INFORMATIVO DI SEGNALAZIONI DELLE FRODI SUBITE O TENTATE 22

VI. SINTESI DEI DATI ECONOMICO-FINANZIARI RELATIVI AL 2024 23

VII. CONCLUSIONI 24

Camera dei Deputati **ARRIVO 06 maggio 2026 Prot: 2026/0000759/TN**

I. CENNI SUL QUADRO NORMATIVO E CONVENZIONALE DI RIFERIMENTO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLE FRODI CON FURTO DI IDENTITÀ

PREMESSA

La presente Relazione è redatta ai sensi dell'articolo 30-*ter*, comma 9, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

Il citato articolo prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile di ciascun anno, riferisca al Parlamento, sulla base della relazione predisposta dal gruppo di lavoro, in ordine ai risultati dell'attività di prevenzione delle frodi svolta entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

In questo quadro si procede ad illustrare gli sviluppi, sul piano amministrativo, dell'attività relativa al Sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità.

I.1 BREVE *EXCURSUS* SULLA NORMATIVA RELATIVA AL SISTEMA DI PREVENZIONE, SUL PIANO AMMINISTRATIVO, DELLE FRODI NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO, CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL FENOMENO DEL FURTO DI IDENTITÀ

Il Sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità (di seguito "Sistema" o "SCIPAFI") è stato istituito a seguito del recepimento, con il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori[1].

Successivamente, nell'anno 2011, il suddetto decreto legislativo[2] è stato modificato, prevedendo il nuovo Titolo V-*bis* (articoli da 30-*bis* a 30-*octies*).

Il "furto d'identità" consiste in una condotta illecita realizzata occultando la propria identità mediante l'utilizzo indebito di dati relativi all'identità e/o al reddito di altro soggetto (impersonificazione).

L'impersonificazione può essere:

a) totale, mediante l'utilizzo indebito di dati relativi all'identità e al reddito di altro soggetto. I dati, peraltro, possono essere riferibili sia ad un soggetto in vita sia ad un soggetto deceduto;

1 La direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/04/2008 è stata emanata al fine di armonizzare il quadro normativo, regolamentare ed amministrativo degli Stati membri in tema di contratti di credito ai consumatori. La delega ad operare gli interventi di riordino è contenuta nell'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) come modificato dall'articolo 13 della legge n. 96/2010 (legge comunitaria 2009). La direttiva 2008/48/CE ha inoltre disposto l'abrogazione della direttiva 87/102/CEE concernente l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo.

2 Decreto legislativo dell'11 aprile 2011, n. 64.

Camera dei Deputati ARRIVO 06 maggio 2026 Prot: 2026/0000759/TN

b) parziale, mediante l'impiego, in forma combinata, di dati relativi alla propria persona e l'utilizzo indebito di dati attinenti ad un altro soggetto.

La principale finalità del Sistema è quella di consentire la verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito, una prestazione di carattere assicurativo anche quando è associata ad un rapporto o ad altra operazione bancaria o finanziaria.

Il Sistema, secondo la norma, è basato su un Archivio centrale informatizzato (di seguito "Archivio") e sul gruppo di lavoro previsto dall'articolo 30-*ter*, comma 9, del decreto legislativo n. 141/2010 che svolge:

a) funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento, finalizzate a migliorare l'azione di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e del furto d'identità a livello nazionale;
b) compiti finalizzati alla predisposizione, elaborazione e studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi al comparto delle frodi.

Il gruppo di lavoro ha carattere permanente ed è presieduto dal componente del gruppo stesso designato dal Ministero dell'economia e delle finanze che, in ragione della specificità dei temi trattati, può integrarne la composizione con i rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti aderenti e degli operatori commerciali, nonché con gli esperti delle Forze di Polizia, designati dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno.

Le categorie di soggetti, denominati "aderenti", che sono tenute a partecipare al Sistema di prevenzione sono elencate all'articolo 30-*ter*, comma 5, del decreto legislativo n. 141/2010.

Come già previsto dal legislatore nella norma primaria[3], il perimetro soggettivo e oggettivo del Sistema si è andato progressivamente ampliando al fine di svolgere funzioni di supporto al controllo delle identità ed alla prevenzione del furto d'identità in settori diversi da quelli relativi al credito al consumo, fermo rimanendo il rispetto del limite al riscontro delle sole informazioni strettamente pertinenti.

Tali ampliamenti sono avvenuti con successivi interventi nel 2016, nel 2017 e, da ultimo, nel 2022. In particolare, oltre all'estensione dei settori di utilizzo del sistema, ulteriori rispetto al credito del consumo, sono stati inclusi tra i soggetti aderenti: i gestori dell'identità digitale SPID, i prestatori di servizi fiduciari qualificati e i gestori di posta elettronica certificata[4]; i soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali

[3] Articolo 30-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 "…Tale sistema può essere utilizzato anche per svolgere funzioni di supporto al controllo delle identità e alla prevenzione del furto d'identità in settori diversi da quelli precedentemente indicati, limitatamente al riscontro delle informazioni strettamente pertinenti.".

[4] Il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale, ha espressamente inserito, fra gli aderenti al Sistema di prevenzione, i soggetti di cui agli articoli 29 e 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Camera dei Deputati ARRIVO 06 maggio 2026 Prot: 2026/0000759/TN

di energia elettrica e di gas naturale[5]; quelli tenuti all'adeguata verifica della clientela per prevenire l'utilizzo dei sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo[6] non ricompresi tra quelli già aderenti di cui al comma 5 dell'articolo 30-ter; infine, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento[7].

Il quadro normativo di riferimento è stato ulteriormente perfezionato con il decreto ministeriale 19 maggio 2014, n. 95 (di seguito "Regolamento")[8] che detta le linee di attuazione del sistema di prevenzione. In particolare, il Regolamento disciplina:

a) la struttura del Sistema di prevenzione;
b) la tipologia dei dati trattati;
c) le modalità di collegamento dell'Archivio con le banche dati pubbliche;
d) le fasi che caratterizzano la procedura di riscontro;
e) la misura della contribuzione a carico degli aderenti;
f) i criteri di determinazione e le relative modalità di riscossione della contribuzione.

Il Regolamento, inoltre, distingue i soggetti aderenti in due tipologie:

a) aderenti "diretti", ossia banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, iscritti rispettivamente negli albi di cui agli *articoli 106*, *114-quater* e *114-septies* del TUB, fornitori di servizi di comunicazione elettronica, fornitori di servizi interattivi o di servizi di accesso condizionato, imprese di assicurazione, soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, gestori dell'identità digitale, prestatori di servizi fiduciari qualificati e gestori di posta elettronica certificata;

b) aderenti "indiretti", ossia gestori di sistemi di informazioni creditizie ed imprese che offrono agli aderenti diretti servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano

[5] Legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza".

[6] Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del Sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica alle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006", che aggiorna il decreto legislativo n. 231 del 2007.

[7] La legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", entrata in vigore il 30 giugno 2022 ha, fra l'altro, modificato il decreto legislativo n. 141/2010. In particolare, con la modifica dell'articolo 30-*ter*, comma 5, del citato decreto, la parola "partecipano" è stata sostituita con "sono tenuti a partecipare", chiarendo così l'obbligo di partecipazione degli aderenti al Sistema di prevenzione. Inoltre, con modifica dell'articolo 30-*ter*, comma 5, lettera a), l'insieme degli aderenti è stato ampliato per comprendere anche gli istituti di moneta elettronica di cui all'articolo 114-*quater* del decreto legislativo n. 385/1993 (recante il Testo Unico Bancario o TUB) e gli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-*septies* del medesimo Testo Unico. Fra le altre innovazioni apportate si evidenzia anche che, con la modifica di cui all'articolo 30-*ter*, comma 5-*bis*, è stato previsto che l'accesso al Sistema di prevenzione - consentito ai soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 231/2007 (recante la disciplina di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo) non ricompresi tra i soggetti tenuti ad aderire ai sensi del comma 5 - debba avvenire secondo i termini e le modalità disciplinati con il decreto di cui all'articolo 30-*octies* anziché da apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, come indicato nel testo previgente.

[8] Decreto ministeriale 19 maggio 2014, n. 95 "Regolamento recante norme di attuazione del sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2014).

Camera dei Deputati ARRIVO 06 maggio 2026 Prot: 2026/0000759/TN

amministrativo, delle frodi. Gli aderenti "indiretti" partecipano al sistema di prevenzione previo conferimento di apposito incarico o delega da parte degli aderenti diretti.

La bipartizione tra le tipologie di aderenti non è meramente nominalistica ma ha rilevanza anche ai fini del pagamento del contributo di adesione al Sistema di prevenzione. In particolare, ai sensi dell'articolo 30-*sexies*, comma 2, del decreto legislativo n. 141/2010 e dell'articolo 5, comma 3, lettera a), del Regolamento, l'aderente diretto è assoggettato al pagamento di un contributo pari a 2.528,67 euro, oltre IVA. Tuttavia, nel caso in cui il valore dell'attivo dello stato patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio sia superiore a 5 miliardi di euro, l'aderente diretto è tenuto al pagamento di un contributo pari a 5.027,35 euro, oltre IVA.

Per ogni interrogazione (richiesta di verifica su singolo nominativo) è prevista inoltre la corresponsione di euro 0,30 (oltre IVA), ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b), del Regolamento.

Specifica annotazione deve essere riservata alla categoria dei soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica in funzione antiriciclaggio, in quanto per detti soggetti l'accesso al sistema ha carattere facoltativo e non già obbligatorio[9] (per l'approfondimento tematico si rinvia al paragrafo II.3 della presente Relazione).

Infine, nel mese di luglio 2020, a seguito dell'emanazione del decreto-legge n. 76/2020 (c.d. Decreto "Semplificazioni")[10], il legislatore ha ulteriormente modificato il decreto legislativo n. 141/2010 stabilendo che gli *Identity provider* hanno facoltà di interrogare gratuitamente il Sistema di riscontro per le finalità connesse al rilascio di credenziali di identità digitali.

I.2 I RIFLESSI SUL SISTEMA DI PREVENZIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMATIVA EUROPEA SUL TRATTAMENTO E LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)

In linea di continuità con quanto già illustrato nella precedente Relazione in ordine all'attività svolta nell'anno 2024, per quanto concerne il trattamento e la protezione dei dati personali, nel 2025 è proseguito il percorso di adeguamento del Sistema di prevenzione al nuovo quadro normativo in materia di "*privacy*"[11]. In particolare, è proseguita l'attività

[9] Articolo 30-*ter*, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 141/2010 "Al Sistema di prevenzione accedono altresì i soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, non ricompresi tra i soggetti aderenti di cui al comma 5…"

[10] Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 – Titolo III "Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'Amministrazione Digitale", Capo I, articolo 25 "Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici e gestione dell'identità digitale", al comma 3, lettera b), dispone:

a) omissis…

b) l'accesso a titolo gratuito è assicurato anche ai gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 per le verifiche propedeutiche al rilascio delle credenziali di accesso relative al sistema SPID.".

[11] Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (*General Data Protection Regulation – GDPR*) è divenuto pienamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25

Camera dei Deputati ARRIVO 06 maggio 2026 Prot: 2026/0000759/TN

di valutazione della normativa e di analisi delle modalità operative del Sistema di prevenzione, dei processi di trattamento dei dati personali e dei rischi associati, anche al fine di individuare gli interventi di integrazione o modifica del Regolamento che la mutata disciplina in materia di "*privacy*" rende necessari (per l'approfondimento tematico si rinvia al paragrafo V.1 della presente Relazione).

I.3 LA CONVENZIONE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE-CONSAP S.P.A.

Per la gestione amministrativa e tecnologica del Sistema pubblico di prevenzione, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale della società Consap S.p.A. (di seguito "Ente gestore").

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Ente gestore sono disciplinati da un'apposita Convenzione, della durata di nove anni. La vigente Convenzione è stata sottoscritta il 19 dicembre 2022 e approvata con decreto n. 103171 del 22 dicembre 2022, registrato dalla Corte dei Conti l'11 gennaio 2023.

Con particolare riferimento agli aspetti tecnologici, occorre evidenziare che, alla luce delle nuove strategie di esercizio dei sistemi informatici della pubblica amministrazione anche su piattaforme *in cloud* centralizzate messe a disposizione da altre strutture governative, sono stati avviati e sono tuttora in corso gli approfondimenti tecnici volti a individuare soluzioni che possano consentire una maggiore efficacia, efficienza ed economicità nella gestione del Sistema di prevenzione, in ossequio alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei sistemi e delle comunicazioni.

Per quanto concerne, invece, lo sviluppo di strumenti di prevenzione ancora più efficaci ed efficienti, perseguito attraverso una consolidata collaborazione pubblico-privato, si segnala che sono state raccolte negli anni alcune proposte di evoluzione del Sistema di prevenzione volte ad aumentarne l'efficacia in ottica antifrode, perlopiù consistenti in ampliamenti dei set di dati riscontrabili (per l'approfondimento tematico si rinvia al paragrafo III.1 della presente Relazione). Le proposte di evoluzione sono state incluse nel testo del nuovo regolamento in corso di elaborazione (per l'approfondimento tematico si rinvia al paragrafo V.1 della presente Relazione).

I.4 CONVENZIONI CON GLI ORGANISMI TITOLARI DI BANCHE DATI

A livello operativo, anche nel 2025 è proseguita l'attività, iniziata nel 2019, di monitoraggio sistematico mensile dei servizi telematici e di assistenza forniti dalle banche dati istituzionali al Sistema di prevenzione, volta a sviluppare un dialogo tecnico-operativo con le istituzioni titolari delle banche dati stesse e a favorire il miglioramento continuo dei

maggio 2018 e, successivamente, il "Codice privacy" italiano (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) è stato uniformato alla nuova normativa europea e integrato ad opera del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Camera dei Deputati ARRIVO 06 maggio 2026 Prot: 2026/0000759/TN

livelli di qualità del servizio erogato agli Aderenti e della qualità dei dati residenti negli stessi archivi pubblici. Il monitoraggio viene effettuato sulla base dei seguenti indicatori, concordati con le istituzioni titolari delle banche dati, ritenuti maggiormente rappresentativi del servizio oggetto di studio:

a) tasso di richieste di verifica non soddisfatte dalle singole banche dati;

b) tempi di risposta;

c) qualità degli esiti restituiti;

d) qualità del servizio di assistenza.

Per ogni indicatore, il valore osservato mensilmente viene analizzato e confrontato con quello dei mesi precedenti, in modo da valutare sia il livello di qualità raggiunto nel mese in esame, sia il *trend* di evoluzione, al fine di individuare eventuali aspetti di miglioramento in relazione a problematiche evidenziate dagli aderenti.

Inoltre, si sta prevedendo, nell'ambito dell'elaborazione del testo del nuovo Regolamento attuativo di cui si dà conto nel paragrafo V.1 della presente Relazione, di ampliare le connessioni del Sistema di prevenzione integrando nuovi dati sottoponibili a verifica, anche attraverso il collegamento a ulteriori banche dati pubbliche, in modo da rafforzare gli attuali elementi di riscontro forniti agli aderenti. Si cita, in particolare:

a) la previsione di sottoporre a riscontro il dato riguardante la residenza, per il quale l'Anagrafe Nazionale della Popolazione residente offre un apposito servizio;
b) la previsione di verificare l'eventuale presenza della tessera sanitaria nella banca dati dei documenti smarriti o rubati del Ministero dell'Interno;
c) la previsione di sottoporre a riscontro il dato riguardante la data di inizio del rapporto di lavoro nella banca dati del Ministero del Lavoro.

Camera dei Deputati ARRIVO 06 maggio 2026 Prot: 2026/0000759/TN

II. RAPPORTI CON I SOGGETTI ADERENTI

Gli aderenti si convenzionano tramite una procedura che comporta la compilazione di un formulario sottoposto alla preliminare approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

In particolare, la convenzione disciplina i rapporti relativamente alla partecipazione al Sistema di prevenzione e, segnatamente, le modalità di accesso dell'aderente e di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche.

A seguito di successive modifiche normative, come precedentemente esposto, la platea degli aderenti è stata via via ampliata fino a ricomprendere molteplici nuovi Soggetti rispetto al nucleo iniziale.

II.1 ANDAMENTO DEI RISCONTRI EFFETTUATI DAGLI ADERENTI

Il Sistema di riscontro, come accennato nella precedente Relazione, svolge le seguenti funzioni:

a) consente agli aderenti di inserire i dati oggetto del riscontro - desunti da documenti di riconoscimento e/o di reddito dei loro clienti - e di verificarne la correttezza formale;
b) smista alle banche dati i dati di competenza da verificare;
c) riceve dalle banche dati i risultati semaforici della verifica;
d) anonimizza, aggrega e memorizza i risultati per fini statistici;
e) restituisce all'aderente i risultati semaforici del riscontro.

Allo stato, il servizio consente la verifica di diverse categorie di dati, sotto la titolarità dei seguenti Enti pubblici:

a) Agenzia delle entrate, per le verifiche relative ai codici fiscali, ai dati identificativi, ai domicili fiscali, alle partite IVA e alle dichiarazioni dei redditi;
b) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le verifiche relative alle patenti di guida;
c) INPS, per le verifiche relative alle buste paga di dipendenti pubblici e privati;
d) INAIL, per le verifiche relative alle posizioni assicurative dei datori di lavoro di dipendenti pubblici e privati;
e) Ragioneria generale dello Stato, per le verifiche relative alle tessere sanitarie;
f) Ministero dell'interno - CEN di Napoli, per le verifiche relative ai passaporti e ai permessi di soggiorno (a partire da settembre 2016);
g) Ministero dell'interno - CED Interforze, per le verifiche relative alla presenza dei documenti di identità o di riconoscimento nell'archivio dei documenti denunciati per furto o smarrimento (a partire dal 15 febbraio 2023, cfr. paragrafo I.4 della presente Relazione);

Camera dei Deputati ARRIVO 06 maggio 2026 Prot: 2026/0000759/TN

h) Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, per la verifica dell'esistenza in vita nell'archivio dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente - ANPR (a partire dal 15 giugno 2023, cfr. paragrafo I.4 della presente Relazione).

Sin dalla sua entrata in esercizio nel 2015, il Sistema di riscontro ha messo a disposizione due modalità di interrogazione in tempo reale e su singolo nominativo: via Portale Web e tramite Web Service. Nel 2020 è stata resa disponibile agli aderenti una terza modalità di riscontro dei dati, in tempo differito e per "lotti" di nominativi (fino a 1.000 posizioni per singolo lotto), denominata Riscontro Massivo.

Pertanto, attualmente il servizio di riscontro è disponibile nelle seguenti tre modalità:

a) Portale Web, raggiungibile all'indirizzo:
https:\\scipafi.mef.gov.it\ScipafiWEB

b) Web Service, raggiungibile all'indirizzo:

https:\\scipafi.mef.gov.it\ScipafiRiscontroWS\RichiestaRiscontro

c) Riscontro Massivo, raggiungibile agli indirizzi:

https://scipafi-massivo.mef.gov.it/riscontro-massivo-frontend/

https://scipafi-massivo.mef.gov.it/riscontro-massivo/riscontromassivows/

Il grafico che segue mostra il numero di richieste di riscontro effettuate annualmente dall'entrata in esercizio del Sistema fino al 31 dicembre 2025.

GRAFICO 1

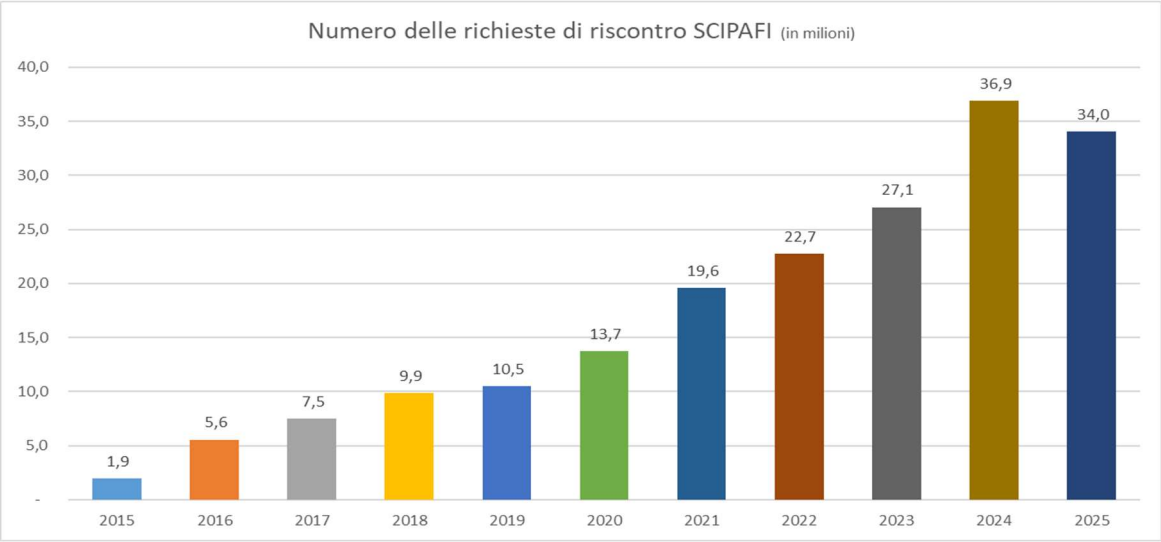

(dati in milioni)

Camera dei Deputati ARRIVO 06 maggio 2026 Prot: 2026/0000759/TN

TAVOLA 2.1.1 N. INTERROGAZIONI AL 31.12.2025 PER CATEGORIA ADERENTE

TipoAderenteOrdinante	Numero Richieste 2024	Numero Richieste 2025	var anno precedente	var % anno precedente
a) banche e intermediari finanziari ex art. 106 del TUB	19.226.914	19.724.970	498.056	2,6%
b-bis) Gestore di Identità Digitale	11.189.147	8.755.353	- 2.433.794	-21,8%
c-bis) Imprese di assicurazione	3.471.677	2.712.444	- 759.233	-21,9%
b) Fornitori di servizi di comunicazione elettronica	875.285	783.708	- 91.577	-10,5%
a) intermediari finanziari ex art. 114-quater del TUB (IMEL)	1.176.719	431.654	- 745.065	-63,3%
b-ter) Soggetti autorizzati alla vendita di energia elettrica e di gas naturale	224.773	928.304	703.531	313,0%
a) intermediari finanziari ex art. 114-septies del TUB (IP)	334.349	450.782	116.433	34,8%
c) Fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato	245.260	204.709	- 40.551	-16,5%
b-bis) Fornitori di servizi fiduciari qualificati e gestori di posta elettronica certificata	166.261	45.405	- 120.856	-72,7%
Totale	36.910.385	34.037.329	- 2.873.056	-7,8%

Le richieste di riscontro effettuate dagli aderenti nel corso del 2025 hanno evidenziato una contrazione rispetto all'esercizio precedente, attestandosi a n. 34.037.329 interrogazioni, con una riduzione del 7,8 per cento rispetto al 2024. Tale decremento è riconducibile principalmente alla diminuzione delle interrogazioni effettuate dalla categoria non a pagamento dei Gestori di identità digitale (-2.433.794; -21,8 per cento), che, a seguito delle verifiche massive effettuate negli anni precedenti, si è progressivamente stabilizzata sulle sole nuove richieste di rilascio dello SPID, nonché alla contrazione registrata nella categoria delle Imprese di assicurazione (-759.233; -21,9 per cento), concentrata quasi esclusivamente su due grandi gruppi societari. A fronte di tale andamento, si è tuttavia registrato un incremento delle interrogazioni da parte della categoria dei soggetti autorizzati alla vendita di energia elettrica e di gas naturale (+703.531; +313,0 per cento) e delle banche e degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB (+498.056; +2,6 per cento).Nel corso dell'anno la categoria di soggetti aderenti che ha effettuato globalmente il maggior numero di richieste di riscontro è stata quella delle banche e delle società finanziarie (circa n. 19.724.970 riscontri effettuati), seguita dai gestori di identità digitale (circa n. 8.755.353 riscontri effettuati) e dalle imprese di assicurazione (circa n. 2.712.444 riscontri effettuati).

Complessivamente gli aderenti indiretti hanno veicolato il 54,9 per cento delle richieste di riscontro, ovvero circa n. 18.683.000 su n. 34.037.329.

II.2 IL CONVENZIONAMENTO DEGLI ADERENTI DIRETTI

Al Sistema pubblico di prevenzione partecipano gli aderenti diretti elencati dall'articolo 30-*ter*, comma 5, dalla lettera a) alla lettera c-*bis*), del decreto legislativo n. 141/2010.

Gli aderenti diretti debbono convenzionarsi con Consap tramite una procedura che comporta preliminarmente la compilazione di un formulario la cui validazione e approvazione è di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel corso del 2025 il Ministero dell'economia e delle finanze ha approvato n. 64 formulari di richiesta di adesione al Sistema da parte di aderenti diretti e Consap ha stipulato n. 142 convenzioni con aderenti diretti, di cui 95 per rinnovo della convenzione scaduta e 47 per nuovo convenzionamento.

Camera dei Deputati ARRIVO 06 maggio 2026 Prot: 2026/0000759/TN

Di seguito si riporta la situazione dei formulari approvati al 31 dicembre 2025, raggruppati per categoria di aderente diretto (cfr. articolo 30-*ter*, comma 5, del decreto legislativo n. 141/2010):

TAVOLA 2.2.1 FORMULARI APPROVATI AL 31.12.2025 PER CATEGORIA ADERENTE

TipoAderente	N. Formulari approvati al 31/12/2025
a) banche e intermediari finanziari ex art. 106 del TUB	611
a) istituti di moneta elettronica ex art. 114-quater del TUB (IMEL)	9
a) istituti di pagamento ex art. 114-septies del TUB (IP)	26
b) Fornitori di servizi di comunicazione elettronica	39
b-bis) Fornitori di servizi fiduciari qualificati e gestori di posta elettronica certificata	6
b-bis) Gestore di Identità Digitale	11
b-ter) Soggetti autorizzati alla vendita di energia elettrica e di gas naturale	372
c) Fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato	2
c-bis) Imprese di assicurazione	139
Total	**1215**

Di seguito si riporta la situazione dei convenzionamenti al 31 dicembre 2025:

TAVOLA 2.2.2 ADERENTI CONVENZIONATI AL 31.12.2025 PER CATEGORIA ADERENTE

TipoAderente	N. Aderenti diretti abilitati al 31/12/2025
a) banche e intermediari finanziari ex art. 106 del TUB	543
a) intermediari finanziari ex art. 114-quater del TUB (IMEL)	9
a) intermediari finanziari ex art. 114-septies del TUB (IP)	22
b) Fornitori di servizi di comunicazione elettronica	27
b-bis) Fornitori di servizi fiduciari qualificati e gestori di posta elettronica certificata	6
b-bis) Gestore di Identità Digitale	11
b-ter) Soggetti autorizzati alla vendita di energia elettrica e di gas naturale	282
c) Fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato	2
c-bis) Imprese di assicurazione	115
Total	**1017**

Il numero degli aderenti diretti convenzionati alla fine del 2025 risulta pari a 1.017, con una riduzione dello 0,2 per cento rispetto al 2024 (1019). Tale decremento è dovuto al saldo negativo tra il numero delle società che si sono convenzionate nel corso dell'anno (47) e il numero di aderenti le cui posizioni sono state chiuse durante l'anno (49) per la perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione al Sistema.

Camera dei Deputati ARRIVO 06 maggio 2026 Prot: 2026/0000759/TN

II.3 I SOGGETTI DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA AI FINI ANTIRICICLAGGIO

L'articolo 30-*ter*, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 141/2010 prevede l'accesso al Sistema di prevenzione dei soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio e antiterrorismo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni[12], non ricompresi tra i soggetti aderenti di cui al comma 5 dello stesso articolo 30-*ter* sopra citato.

L'estensione del Sistema di prevenzione alle suddette categorie di soggetti discende dal recepimento di direttive europee e dall'attuazione dei relativi atti. In particolare, la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015 (c.d. IV direttiva antiriciclaggio) – recependo le raccomandazioni adottate dal gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) nel febbraio 2012 - ha introdotto nuove disposizioni in relazione alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, nell'intento di rendere più efficace l'azione di contrasto alla criminalità economica[13].

In quest'ottica di sostanziale rafforzamento del sistema antiriciclaggio il Governo italiano, secondo lo schema tipico del recepimento delle Direttive UE, ha esercitato la delega emanando il decreto legislativo n. 90 del 25 maggio 2017 che ha modificato la precedente disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 231/2007.

Per tali categorie di soggetti, il legislatore ha previsto – nel rispetto anche del rafforzamento delle misure organizzative di controllo da adottare nei confronti degli utenti - la facoltà di avvalersi del Sistema di prevenzione secondo un approccio basato sul livello di rischio (*risk based approach*) in quanto detta modalità è stata ritenuta la più adeguata a far fronte alle minacce emergenti. L'approccio basato sul rischio consente, infatti, di graduare l'intervento mediante l'analisi preventiva del contesto del trattamento, del grado di probabilità e di gravità dei potenziali rischi ai quali è esposto l'interessato e, di conseguenza, di predisporre il relativo piano di azione adottando misure rafforzate nell'ambito di settori di attività ritenuti ad alto rischio e, al contrario, misure semplificate in quei settori in cui il rischio è particolarmente basso.

Il 26 ottobre 2019 la vigente normativa di riferimento è stata interessata da un'importante modifica a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, in osservanza del dovere di recepimento dell'Italia della c.d. V Direttiva antiriciclaggio[14]. Con riferimento all'impatto sul Sistema SCIPAFI, la

[12] Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 con le modifiche tra l'altro apportate dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006".

[13] Il processo di recepimento ha preso avvio con l'emanazione della legge n. 170 del 12 agosto 2016 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione ai altri atti dell'Unione Europea (legge di delegazione europea 2015).

[14] Decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 è stato emesso in attuazione della V direttiva antiriciclaggio, recante modifiche e integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017 n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva UE 2015/849, nonché attuazione della direttiva UE 2018/843.

Camera dei Deputati ARRIVO 06 maggio 2026 Prot: 2026/0000759/TN

disposizione rilevante è costituita dall'articolo 5 del citato decreto che modifica l'impianto del decreto legislativo n. 141/2010 – norma primaria istitutiva del Sistema – nella parte in cui disciplina i contratti di credito ai consumatori e i soggetti operanti nel settore finanziario, gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi. Vengono adeguate anche le norme in previsione dell'obbligo di iscrizione nel registro degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi anche per i prestatori di servizi di portafogli digitali[15], i quali diventano destinatari anch'essi della normativa antiriciclaggio.

Infine, la disciplina per l'accesso al Sistema di prevenzione da parte dei soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio è stata da ultimo modificata dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", entrata in vigore il 30 giugno 2022. In particolare, con la modifica dell'articolo 30-ter, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 141/2010, è stato previsto che l'accesso al Sistema di prevenzione da parte dei soggetti "antiriciclaggio" non ricompresi tra i soggetti tenuti a aderire ai sensi del comma 5 debba avvenire secondo i termini e le modalità disciplinati con il decreto di cui all'articolo 30-octies (il Regolamento) anziché da apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, come previsto nel testo previgente.

Queste innovazioni normative hanno reso necessario proseguire le attività di approfondimento dei nuovi aspetti giuridici e operativi, che prevedono anche il coinvolgimento del Garante della *privacy* nell'ambito dell'attività di definizione del provvedimento di modifica del vigente Regolamento attuativo. Non va infine sottaciuto l'impegno profuso al fine di assicurare gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 138/2024 in materia di obblighi e classificazione dei soggetti autorizzati ad accedere alle risorse informative, unitamente alle complessive e previste misure di gestione del rischio.

II.4 IL CONVENZIONAMENTO DEGLI ADERENTI INDIRETTI

Gli aderenti indiretti[16] partecipano al Sistema su delega degli aderenti diretti e previo convenzionamento con il Ministero dell'economia e delle finanze. Anche gli aderenti indiretti sono tenuti a stipulare una convenzione con l'ente gestore.

Al 31 dicembre 2025 partecipano al Sistema complessivamente n. 17 aderenti indiretti.

Il numero totale di deleghe conferite dagli aderenti diretti agli aderenti indiretti al 31 dicembre 2025 ammonta a n. 365, in crescita del 2,2 per cento rispetto al 2024 (357).

[15] I prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale erano in precedenza definiti nell'art. 1, comma 3, lett. ff) e ff) bis del D.lgs. 231/2007. Tali lettere sono state abrogate dal D.lgs. 204/2024 che ha recepito il Reg. (UE) 2023/1113, c.d. Transfer of Funds Regulation recast – TFR recast. Inoltre, il Decreto sopra richiamato ha inserito, tra gli intermediari bancari e finanziari di cui all'art. 3, comma 2, la nuova categoria dei prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP) mediante l'introduzione della lettera v-bis, soggetti previsti dal Regolamento (UE) 2023/1114 (c.d. Regolamento MiCA).
[16] Cfr. articolo 30-*ter*, comma 5, lettera d), del decreto legislativo n. 141/2010.

Camera dei Deputati ARRIVO 06 maggio 2026 Prot: 2026/0000759/TN

II.5 IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ADERENTI

Gli aderenti al Sistema di prevenzione del furto d'identità, mediante apposite funzionalità messe a disposizione dal Sistema stesso, possono creare in autonomia per la loro organizzazione le utenze necessarie per usufruire del servizio di riscontro. Al 31 dicembre 2025 le singole utenze registrate e abilitate a effettuare riscontri erano n. 6.812, in crescita del 7,3 per cento rispetto al 2024 (6.348).

Al fine di fornire assistenza agli utenti nell'uso del Sistema, è attivo dal 2015, come previsto dall'articolo 6 comma 1, lettera k, della Convenzione Ministero dell'economia e delle finanze-Consap, un *help desk* gestito da Consap. L'*help desk* è raggiungibile dagli utenti sia telefonicamente che per posta elettronica e opera tutti i giorni dalle 8.00 alle 23.00, festivi inclusi. L'*help desk* opera a più livelli:

a) il primo livello (*contact center*) – gestito tramite una società esterna aggiudicatrice di apposita gara – è il primo punto di contatto degli utenti e attualmente smaltisce circa il 58 per cento delle richieste;
b) il secondo livello specialistico – gestito direttamente da personale Consap – riceve le richieste più complesse dal primo livello ed è articolato su due uffici: uno competente nella risoluzione delle richieste di natura amministrativa, l'altro per il supporto di natura informatica.

Nel 2025 sono pervenute complessivamente n. 3.055 richieste di assistenza via e-mail o telefono, in aumento del 42 per cento rispetto al 2024 (2.153). Il seguente prospetto mostra il numero complessivo di richieste di assistenza pervenute all'*help desk* nel 2025, suddivise fra richieste gestite direttamente dal primo livello (n. 1.766, pari al 58 per cento del totale) e richieste passate al secondo livello (n. 1.289, pari al 42 per cento del totale).

TAVOLA 2.5.1 RICHIESTE DI ASSISTENZA AL 31.12.2025							
	ASSISTENZA I LIVELLO			ASSISTENZA II LIVELLO			TOTALE
	Aperto	Chiuso	Tot.	Aperto	Chiuso	Tot.	
I SEM. 2025	2	1.024	1.026	17	746	763	1.789
II SEM. 2025	0	740	740	4	522	526	1.266
TOTALE			**1.766**			**1.289**	**3.055**

Il tempo medio di risoluzione delle richieste di assistenza gestite al primo livello è minore di 1 giorno lavorativo, mentre per le richieste gestite dal secondo livello il tempo di risoluzione può variare da una risposta immediata fino ad arrivare a qualche giorno, in funzione di particolari criticità evidenziate, che impongono necessariamente il coinvolgimento di altre Amministrazioni e strutture[17].

Il successivo prospetto mostra la ripartizione delle richieste di assistenza pervenute nel 2025 per argomento trattato:

[17] Per le richieste di assistenza gestite dal secondo livello, gli uffici preposti Consap hanno la necessità di inoltrare, a loro volta, la richiesta alle banche dati o alle società esterne di manutenzione del software per problemi di loro competenza; questi sono i casi che richiedono normalmente tempi di evasione più lunghi.

Camera dei Deputati ARRIVO 06 maggio 2026 Prot: 2026/0000759/TN

GRAFICO 2

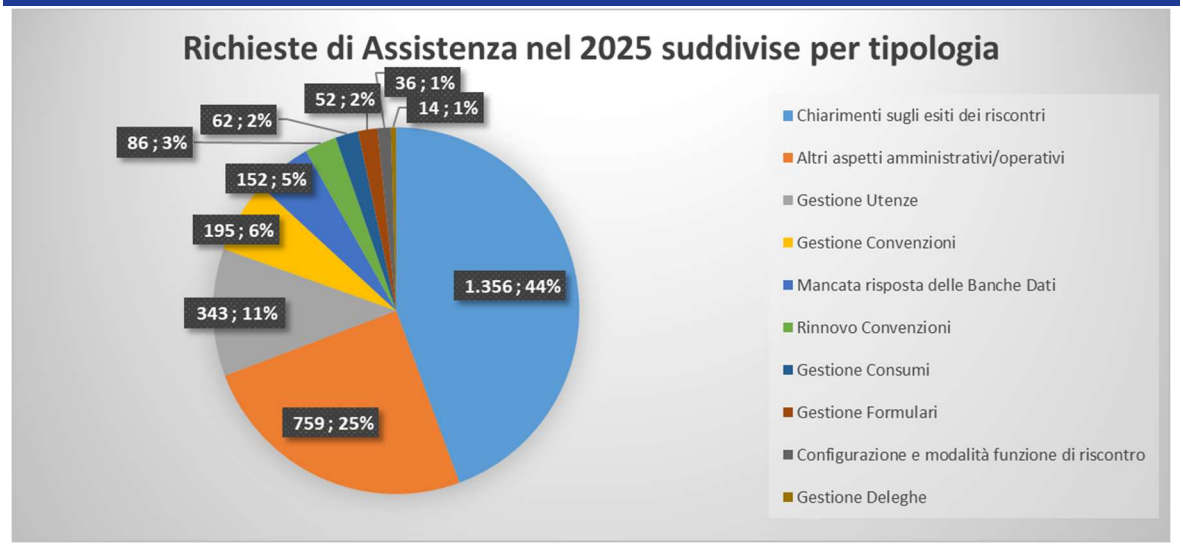

Le richieste più frequenti sono state quelle relative ai chiarimenti sugli esiti dei riscontri (44 per cento, per un totale di n. 1.356 richieste), agli altri aspetti amministrativi/operativi (25 per cento, per un totale di n. 759 richieste) e alla gestione delle utenze (11 per cento, per un totale di n. 343 richieste).

II.6 ATTIVITÀ DI VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI PER LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DA PARTE DEGLI ADERENTI

A seguito dell'aggiornamento delle liste dei soggetti tenuti all'adesione al Sistema SCIPAFI, è proseguita anche nel 2025 l'attività di sollecito nei confronti di circa 500 società che, pur in possesso dei requisiti, non risultavano ancora convenzionate con Consap. Grazie a tale attività, nel corso dell'anno si sono convenzionate 37 nuove società, in aggiunta alle 11 convenzionate in autonomia, mentre 10 società oggetto del sollecito hanno perso nel frattempo i requisiti di partecipazione al sistema.

Camera dei Deputati ARRIVO 06 maggio 2026 Prot: 2026/0000759/TN

III. LE ATTIVITÀ DEL GRUPPO DI LAVORO

Come già menzionato nel paragrafo I.1 della presente Relazione, nell'ambito del Sistema di prevenzione opera un gruppo di lavoro con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento, che rappresenta uno dei due elementi essenziali, su cui si basa il Sistema ed ha lo scopo di migliorare l'azione di prevenzione delle frodi, a livello nazionale, nei settori richiamati dalle disposizioni normative.

Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 marzo 2017 è stato costituito il predetto gruppo di lavoro, insediatosi con il *kick-off meeting* del 4 luglio 2017. Detto gruppo è composto dai rappresentanti (membro effettivo e supplente) designati dal Ministero dell'economia e delle finanze (che lo presiede), dal Ministero dell'interno, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dello sviluppo economico, dalla Banca d'Italia e dalla Guardia di Finanza. Il membro designato da Consap svolge le funzioni di segretario del gruppo di lavoro.

Nel corso del 2025 il gruppo di lavoro si è riunito in data 8 aprile 2025 per predisporre la nona Relazione sulle attività del Sistema di prevenzione del furto di identità, trasmessa - in linea con quanto previsto dal decreto legislativo n. 141/2010 - dal Ministro dell'economia e delle finanze al Parlamento per gli adempimenti connessi alla informativa in ordine ai risultati dell'attività di prevenzione delle frodi nel periodo in esame. Nella riunione è stato, inoltre, fornito l'aggiornamento sulla revisione del Regolamento attuativo.

III.1 STUDI, ANALISI E RICERCHE: IL MODELLO DI EFFICACIA SCIPAFI

La rilevante numerosità delle interrogazioni effettuate sul Sistema dagli aderenti e le informazioni fornite dagli aderenti nel corso di undici anni di operatività hanno confermato la validità dello strumento ai fini del contrasto delle frodi perpetrate tramite furto di identità.

In termini generali, dal suo avvio nel 2015 a tutto il 2025 il Sistema ha evaso oltre 189 milioni di interrogazioni, restituendo circa 2,5 miliardi di esiti su singoli dati sottoposti a verifica.

L'efficacia dello strumento SCIPAFI può essere in prima istanza apprezzata considerando i seguenti risultati maggiormente significativi riferiti al solo anno 2025:

a) oltre 205.524 casi di codici fiscali risultati inesistenti (pari allo 0,64 per cento del totale dei codici fiscali sottoposti a verifica);
b) oltre 210.000 casi di documenti risultati denunciati per furto o smarrimento (pari allo 1,12 per cento del totale dei documenti sottoposti a verifica);
c) oltre 23.000 casi di persone risultate decedute (pari allo 0,10 per cento del totale dei nominativi per i quali è stata verificata l'esistenza in vita).

Camera dei Deputati ARRIVO 06 maggio 2026 Prot: 2026/0000759/TN

Tenendo comunque presente che i valori di tali dati possono essere influenzati, per eccesso, dal ripetersi delle verifiche su casi dubbi da parte degli aderenti e da possibili errori di digitazione dei dati da sottoporre a verifica, si può stimare che nel solo 2025 SCIPAFI abbia contribuito a identificare diverse decine di migliaia di situazioni di rischio frode.

È da rilevare che il fenomeno delle frodi riconducibili all'utilizzo di identità riferite a soggetti risultati deceduti ha registrato una significativa riduzione rispetto all'anno precedente, attestandosi su un calo di circa il 50 per cento. Tale risultato appare riconducibile, in larga misura, all'effetto deterrente derivante dal collegamento con la banca dati dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), che consente verifiche più tempestive e puntuali sull'esistenza in vita dei soggetti interessati e rafforza l'efficacia complessiva dei presidi di prevenzione delle frodi.

Per correlare tali dati di operatività del Sistema SCIPAFI con i casi di potenziale frode individuati dagli aderenti, nel corso degli ultimi anni è stata elaborata, su impulso del gruppo di lavoro, una prima ipotesi di modello di efficacia basato su un insieme di indicatori atti a misurare il contributo di SCIPAFI nella prevenzione delle frodi, da calcolare a partire da dati in parte raccolti dal Sistema SCIPAFI durante la sua operatività, in parte forniti dagli aderenti. L'applicazione del modello di efficacia è volta a stimare il contributo concreto del Sistema SCIPAFI nell'ottenimento di alcuni importanti benefici per le imprese aderenti:

a) *Saving* inteso come somma degli importi non erogati, e quindi risparmiati, a seguito di operazioni bloccate dai singoli aderenti al Sistema caratterizzate da rischio frode o in frode;
b) *Effetto deterrenza* inteso come la capacità dello strumento SCIPAFI di coadiuvare le politiche aziendali di deterrenza rispetto al fenomeno delle frodi all'interno del ciclo produttivo nel suo complesso;
c) *Qualità del portafoglio clienti* intesa come la capacità dello strumento SCIPAFI di contribuire a un elevato *standard* di qualità del portafoglio clienti.

La proposta di modello verrà ulteriormente completata e dettagliata all'esito della definizione del nuovo Regolamento attualmente in corso di elaborazione (si veda il paragrafo V.1 della presente Relazione) che disciplinerà, fra l'altro, il funzionamento del meccanismo di raccolta e circolazione delle segnalazioni da parte degli aderenti dei casi di rischio di frode e di frode subita (il c.d. Modulo di allerta), grazie al quale sarà possibile correlare tali segnalazioni alle richieste di riscontro SCIPAFI (e ai relativi esiti) effettuate dagli aderenti stessi.

Camera dei Deputati ARRIVO 06 maggio 2026 Prot: 2026/0000759/TN

IV. LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SVILUPPO

Relativamente alle azioni svolte per ampliare l'insieme delle aziende utilizzatrici, sono da ricordare le interlocuzioni con l'Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio della Sharing mobility e della digital Automotive (di seguito, "ANIASA") svolte nel corso del primo semestre del 2025, al fine di verificare la possibilità, per le categorie di soggetti alla stessa associati, di aderire al sistema SCIPAFI.

Più precisamente, l'ANIASA rappresenta complessivamente 70 associati – tra società di noleggio veicoli a breve e lungo termine, gestione flotte aziendali, noleggio veicoli industriali, car sharing e digital automotive – con un valore di fatturato complessivo di circa 14 miliardi di euro.

Nell'indicato segmento di mercato il danno conseguente ai furti dei veicoli nelle operazioni di noleggio a lungo termine, registrato da 14 associate, è pari ad oltre 65 milioni di euro, a valere su un fatturato totale di circa 7,5 miliardi di euro, con un'incidenza del fenomeno delle frodi identitarie superiore al 20 per cento e riferita in forte ascesa nel 2024.

A seguito di analisi svolte sull'utilizzo del sistema SCIPAFI da parte del settore assicurativo, è emerso che circa il 97 per cento dell'utilizzo del sistema nel 2025 è stato effettuato nell'ambito di due soli gruppi assicurativi.

Alla luce di tale evidenza, nell'ultimo trimestre dell'anno sono state avviate interlocuzioni con diverse imprese del settore, nonché attività di sensibilizzazione attraverso la partecipazione, in qualità di relatori, a convegni dedicati all'antifrode assicurativa. Parallelamente, sono stati instaurati contatti con l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), al fine di colmare una significativa carenza informativa emersa rispetto alle rilevanti esigenze del comparto assicurativo in materia di contrasto alle frodi identitarie. In tale contesto, le iniziative avviate sono orientate a favorire una più ampia conoscenza delle funzionalità del sistema e a stimolarne l'adozione da parte di un numero crescente di operatori del settore assicurativo, anche attraverso il rafforzamento del confronto con i principali stakeholder e l'individuazione di specifiche esigenze operative.

Camera dei Deputati ARRIVO 06 maggio 2026 Prot: 2026/0000759/TN

V. EVOLUZIONE ED AMPLIAMENTO DEL SISTEMA

Il quadro di mercato nel quale il Sistema SCIPAFI è chiamato a operare sta rapidamente evolvendo, sia perché gli scenari di *business* interessati dalle frodi sono in continuo mutamento (si pensi alla fortissima spinta alla digitalizzazione dei processi di *customer onboarding* cui si è assistito negli ultimi anni, ulteriormente accelerata dalla pandemia da Covid-19) sia perché sta mutando radicalmente il concetto di identità che il Sistema è chiamato a tutelare, con l'uso crescente e sempre più pervasivo, nei processi di *business* stessi, dell'identità digitale in sostituzione dei meccanismi più tradizionali di identificazione "in presenza" e con documenti di identità fisici.

L'adozione nell'Unione europea dello *European Digital Identity Wallet* (EUDIW), scenario promosso in Europa per l'adozione dell'identità digitale nell'accesso a tutti i servizi offerti in rete dalle aziende private e dalle amministrazioni pubbliche, contribuirà inoltre ad accelerare ulteriormente la digitalizzazione dei processi di identificazione e di verifica dei dati personali usati nell'ambito dell'erogazione di servizi.

In questo contesto, con il decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024, convertito dalla legge n. 56 del 29 aprile 2024, è stato istituito ufficialmente il Sistema di portafoglio digitale italiano (IT-Wallet), costituito da un wallet nazionale pubblico – accessibile tramite l'App IO – e da ulteriori wallet che potranno essere resi disponibili da provider privati accreditati.

Nel rispetto dei ruoli stabiliti dalla norma, il Dipartimento per la Trasformazione Digitale è impegnato nell'indirizzo strategico e nel coordinamento dell'attuazione dell'IT-Wallet pubblico, insieme ai soggetti attuatori PagoPA e l'l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), di concerto con l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e l'Agenzia Cybersicurezza Nazionale (ACN).

In tale quadro, il Sistema di prevenzione del furto d'identità potrebbe essere chiamato a svolgere un ruolo di rilievo nel contrasto di nuovi tipi di frode particolarmente complessi che nascono dalle nuove frontiere della tecnologia applicata al mondo della finanza, delle assicurazioni e delle telecomunicazioni (*fintech, insurtech, bigtech*), attuando un modello di funzionamento più innovativo e coerente con le esigenze del mercato.

In tale ottica , nel corso del 2025, la Consap S.p.A. ha concluso uno studio di fattibilità per la re-ingegnerizzazione del sistema SCIPAFI in grado di poter sfruttare al meglio tutti i vantaggi delle più moderne tecnologie (si ricorda che il sistema è entrato in produzione nel 2014) al fine di poter gestire in maniera scalabile ed adattativa tutte le nuove sfide che molto probabilmente scaturiranno da un forte incremento delle richieste provenienti anche da una auspicabile interazione con l'IT-Wallet.

Allo stesso tempo, sono continuati gli interventi evolutivi sul sistema attuale con particolare focus agli aspetti di sicurezza informatica anche dietro la spinta della cosiddetta Direttiva NIS2.

Camera dei Deputati ARRIVO 06 maggio 2026 Prot: 2026/0000759/TN

V.1 MODIFICHE AL REGOLAMENTO ATTUATIVO

Alla luce delle esigenze sopra esposte e in considerazione delle recenti innovazioni intervenute in relazione al quadro normativo nazionale e comunitario (oltre alle più note evoluzioni in materia di Privacy e prevenzione del riciclaggio), il Ministero dell'economia e delle finanze ha proseguito nel corso del 2025 l'attività di revisione del Regolamento di attuazione del Sistema di prevenzione, anche al fine di renderlo più flessibile e contestualmente più rispondente alle mutevoli esigenze dei settori di mercato afferenti al *business* degli aderenti. In particolare, le principali novità previste nello schema del nuovo regolamento sono:

1. l'implementazione della finalità antiriciclaggio di SCIPAFI tramite le disposizioni che regolano le modalità di accesso al sistema da parte dei soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, non ricompresi tra i soggetti aderenti diretti e indiretti;
2. nuove disposizioni in materia di trattamento dei dati personali;
3. riduzione dell'importo del contributo *una tantum* dovuto dagli "aderenti diretti" di cui all'articolo 4, comma 1, e dai "soggetti autorizzati" di cui all'articolo 5;
4. riduzione dell'importo dovuto per ogni singola richiesta di autenticità dei dati;
5. introduzione di quattro fasce di prezzo unitario decrescente al crescere del numero delle interrogazioni complessive;
6. nuova disciplina per il funzionamento del "*Modulo informatico di allerta*" di cui all'articolo 30-*quater*, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 141/2010;
7. nuovo "Allegato tecnico" che descrive gli aspetti tecnici e informatici di funzionamento del sistema.

Nel corso del 2025 lo schema di regolamento è stato pubblicato in consultazione pubblica sul sito del MEF dal 4 luglio al 7 agosto, consentendo ai soggetti interessati di formulare osservazioni e proposte di modifica. I contributi pervenuti sono stati raccolti e valutati dal Ministero ai fini della finalizzazione del testo e dell'avvio dell'iter di emanazione del decreto.

Parallelamente, al fine di ampliare la partecipazione al sistema e rafforzare la copertura rispetto al rischio di frodi identitarie, è stato avviato lo studio di un emendamento alla normativa primaria volto a estendere la platea dei soggetti autorizzati all'accesso al sistema includendo, in particolare, gli operatori del settore dell'autonoleggio, gli istituti di pagamento comunitari e gli istituti di moneta elettronica comunitari ed extracomunitari.

Camera dei Deputati ARRIVO 06 maggio 2026 Prot: 2026/0000759/TN

V.2 DEFINIZIONE DEL MODULO INFORMATIVO DI SEGNALAZIONI DELLE FRODI SUBITE O TENTATE

Nell'ambito dell'attività di predisposizione del testo del nuovo Regolamento attuativo, sono proseguite nel 2025 le attività di individuazione delle caratteristiche del "*Modulo informatico di allerta*", che consentirà la raccolta e la circolazione fra gli aderenti delle informazioni relative alle frodi subite o ai casi di "rischio frode", nonché delle segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dal Ministero dell'economia e delle finanze agli aderenti stessi.

La futura implementazione di questa ulteriore base informativa e il suo sfruttamento come fonte di dati aggiuntiva, consultabile dagli aderenti, permetterà di aumentare sensibilmente l'efficacia antifrode del Sistema di prevenzione.

Inoltre, la disponibilità del Modulo di allerta consentirà di definire nel dettaglio il modello di efficacia del Sistema SCIPAFI, descritto nel paragrafo III della presente Relazione, fornendo quindi un concreto strumento di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi originari del Sistema stesso.

Camera dei Deputati ARRIVO 06 maggio 2026 Prot: 2026/0000759/TN

VI. SINTESI DEI DATI ECONOMICO-FINANZIARI RELATIVI AL 2024

Premesso che i dati economico finanziari relativi all'esercizio 2025 saranno disponibili successivamente all'ufficializzazione della presente Relazione, si riepiloga di seguito la situazione economico/patrimoniale 2024 relativa al decimo esercizio del Sistema di prevenzione del furto di Identità e riportata in maggiore dettaglio nei documenti di rendiconto redatti ai sensi della convenzione Ministero dell'economia e delle finanze - CONSAP.

L'esercizio 2024 ha chiuso con un avanzo di euro 4.201.505,00 avendo registrato entrate per euro 7.005.338,00 e uscite per euro 2.803.833,00.

Le entrate registrate sono prevalentemente relative, per euro 110.145,00, ai contributi versati dagli aderenti per l'adesione al Sistema di prevenzione e, per euro 6.593.475,00, ai contributi versati dagli aderenti per l'uso del servizio di consultazione dell'Archivio.

Le uscite sono costituite prevalentemente dalle spese di gestione del 2024, pari a euro 2.020.123,00.

Camera dei Deputati ARRIVO 06 maggio 2026 Prot: 2026/0000759/TN

VII. CONCLUSIONI

In considerazione dei risultati ottenuti sia in termini di numerosità delle richieste di riscontro che in termini di contenimento delle frodi subite dagli aderenti, l'esperienza del Sistema nei suoi undici anni di operatività può definirsi più che positiva.

Dalla data di avvio della sua operatività fino a tutto il 2025, gli aderenti hanno effettuato oltre 189 milioni di interrogazioni al Sistema di prevenzione delle frodi ed hanno superato la soglia dei 2,5 miliardi di dati verificati. Nello stesso periodo di funzionamento il Sistema si è totalmente sostenuto con i contributi corrisposti dagli Aderenti per la fruizione del servizio, generando, inoltre, un surplus superiore agli 11 milioni di euro a tutto il 2025 riversato nel capitolo di bilancio previsto dalla norma.

Sembrano persistere, inoltre, concrete aspettative di crescita anche a seguito del futuro ingresso nel Sistema dei soggetti tenuti ad assicurare l'adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio o di nuove categorie quale ad esempio quella degli autonoleggiatori.

Le rilevazioni effettuate dal Gestore sui livelli di efficacia del Sistema nei vari ambiti e le informazioni fornite dagli aderenti nel corso degli anni hanno confermato la validità dello strumento ai fini del contrasto delle frodi perpetrate tramite furto di identità.

Il potenziamento del Sistema, attraverso il collegamento con ulteriori banche dati e la realizzazione del Modulo di allerta per la raccolta e la circolazione delle segnalazioni sui rischi di frode e sulle frodi subite, è fortemente atteso dal mercato. Questo intervento mira a contrastare in modo sempre più efficace il fenomeno delle frodi identitarie, soprattutto in un contesto di crescente digitalizzazione delle identità e dei nuovi indirizzi normativi in ambito nazionale e comunitario.

Camera dei Deputati **ARRIVO 06 maggio 2026 Prot: 2026/0000759/TN**